



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 1

Data 20-06-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI CARICA DA CORRISPONDERE AL
SINDACO E AGLI ASSESSORI.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti** del mese di **Giugno**, alle ore **18:20** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X	
MORETTI MARIO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X	
MARINO SERENA	X	
BARBATO RACHELE	X	
PRESENTI N. 5		
ASSENTI N. 0		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Comune di Carinaro Proposta di delibera

**Oggetto: Determinazione delle indennità di carica da corrispondere al Sindaco e agli assessori.
Il Responsabile dell'Area AA.GG.**

Premesso

che il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ha riscritto al capo IV (artt. da 77 ad 87) la disciplina dello "status" degli Amministratori comunali, riprendendo le innovazioni introdotte dalla legge n.265/99;

Visto in particolare l'art. 82 del D. Lgs. 267/00 il quale stabilisce che:

- la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco e per gli assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;
- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- gli amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;

- la misura dell'indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;
- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato;
- le indennità definite con il decreto del Ministro dell'Interno possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;

Visto

il decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4.04.2000 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;

Tenuto conto

che l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal richiamato D.M. 119/2000;

Dato atto

-che a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Deliberazione n.1/contr/12 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite del 12/01/2012 non risulta applicabile l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art.6 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n.78 coordinato con la Legge di conversione 30.07.2010 n.122;

-che con delibera n. 35/SEZAUT/2016/QMIG del 28 novembre 2016, la Sezione delle Autonomie si è espressa sulla esatta nozione di "invarianza della relativa spesa" enunciando i seguenti principi di diritto: " 1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la locuzione "legislazione vigente" contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n.138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate; 2. il principio di invarianza di spesa di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica; 3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma; 4. non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005";

-che da tali principi di diritto la Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.24 del 15/2/2017 non ha inteso discostarsi e, pertanto, alla luce della richiamata deliberazione, l'ente dovrà assicurare l'invarianza secondo il criterio della "spesa storica" in relazione alle sole spese ascrivibili tra gli oneri connessi all'espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale (con esclusione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi). L'ente potrà determinare l'indennità di funzione degli amministratori nella misura astrattamente prevista dalla norme vigenti, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005, a decorrere dalla data di effettiva assunzione dell'incarico;

Dato atto, altresì, che:

- nessun amministratore, lavoratore dipendente, di questo ente risulta collocato in aspettativa non retribuita per espletamento del mandato amministrativo;

- gli amministratori che svolgono la libera professione continuano a percepire reddito derivante dalla propria attività lavorativa;

- a termini dell'articolo 82 comma 7° del D. Lgs. n.267/2000 agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali di questo ente, né di commissioni che di quell'Organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;

- a termini dell'articolo 10 del D.M. 04.04.2000 n.119, l'indennità del Sindaco è integrata, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

- l'interpretazione della disposizione fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004, è stata nel senso di ritenere che " l'art.82 del Decreto legislativo n.267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione agli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che l'eventuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Ciò posto, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai componenti della Giunta spetta un'indennità di funzione, ai consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e Commissioni permanenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art.82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000

n.267 “l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”; l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- *Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che , a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art.81 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;*

Ritenuto

- dover quantificare ed attribuire le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, Assessori Comunali per l’intera consiliatura formatasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 salvo diverse modifiche e/o integrazioni che nel prosieguo delle attività amministrative la G.M. riterrà adottare;

Rilevata

- la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto senza che ciò determini, per il richiamo espresso dall’art. 82, comma 11, la situazione di obbligo di astensione di cui all’art. 78, c.2, D. Lgs. 267/00;

- la volontà manifestata dal Sindaco di procedere ad una ulteriore riduzione del 10% delle indennità spettanti al fine di destinare le economie di spesa ad attività dedicate al sociale;

Dato atto che:

- gli importi mensili lordi per le indennità di funzione, tenuto conto della riduzione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54 , della legge 266/2005 sono determinati nelle seguenti misure:

Carica	Compenso Spettante	Ulteriore Riduzione del 10%
Sindaco	€ 2.509,98	€ 2.258,98
Vicesindaco	€ 1.254,99	€ 1.129,49
Assessori	€ 1.129,49	€ 1.016,54

PROPONE DI DELIBERARE

1. di attribuire gli importi mensili lordi per le indennità di funzione nell’anno 2019 e seguenti come nella tabella in premessa indicata applicando al tabellare l’ulteriore riduzione del 10% i cui risparmi di spesa saranno destinati ad attività nel sociale;
2. di applicare la riduzione del 50% per gli assessori che risultano essere lavoratori dipendenti senza aspettative;
3. di incaricare il Dirigente dell’Area Finanze dell’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di riferimento.
4. di dare atto che le somme di cui sopra trovano capienza nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019/2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, per ragioni di urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi adempimenti.

**Il Responsabile dell’Area AA.GG
Dott. Salvatore Fattore**

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Determinazione delle indennità di carica da corrispondere al Sindaco e agli assessori.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, li 20.06.2019	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, li 20.06.2019	
	Il Responsabile del Servizio Dr. Salvatore Fattore

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 D.Lgs. 267/00;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA N. 144 DEL 20-06-2019

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 20-06-2019

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CARICA DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Affinito Nicola

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Erika Lig

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.